



D.R. n. 3840/2013
Prot. n. 0066245 del 12.11.2013

BANDO PER N. 123 BORSE DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO (SORT) DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" NEL PERIODO DA INIZIO FEBBRAIO 2014 A FINE DICEMBRE 2014

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;
- VISTO** il Regolamento per l'attività di collaborazione studenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 ottobre 2008, emanato con D.R. n. 001076 del 31 ottobre 2008 e ratificato dal Senato Accademico il 18 novembre 2008;
- VISTA** la delibera n. 272/12 del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2012, che ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;
- VISTA** la Disposizione del Direttore Generale n. 1435 del 28/03/2013 con la quale è stato attribuito il budget ai Direttori di Area relativamente all'esercizio finanziario 2013;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 2189 del 29 maggio 2013, con il quale sono state assegnate 123 borse di collaborazione da destinare al Servizio di Orientamento e Tutorato (SORT)

DECRETA

ART. 1

E' indetto, per l'anno accademico 2013/2014, un concorso per l'attribuzione di n. 123 borse di collaborazione studenti, da destinarsi all'attività di supporto del Servizio di Orientamento e Tutorato (SORT).

Le borse di collaborazione sono così ripartite tra le singole Facoltà:

- **Architettura** **n. 10 borse**
 - **Economia** **n. 7 borse**
- n. 6 sede Via del Castro Laurenziano, 9 - Roma



n. 1 sede di Latina

- **Lettere e Filosofia** **n. 20 borse**
 - n. 10 sede Città Universitaria – Edificio di Lettere e filosofia
 - n. 5 sede Villa Mirafiori (Via Carlo Fea, 2) - Roma
 - n. 5 sede Via Principe Amedeo, 182 (ex Caserma Sani) - Roma
- **Giurisprudenza** **n. 5 borse**
- **Ingegneria civile e industriale** **n. 10 borse**
 - n. 7 sede Via Eudossiana, 18 - Roma
 - n. 2 sede Via Scarpa - Roma
 - n. 1 sede Polo di Rieti
- **Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica** **n. 10 borse**
 - n. 5 sede Via Ariosto, 25 - Roma
 - n. 3 sede Città Universitaria – Edificio di Statistica
 - n. 1 sede Via Salaria, 113 - Roma
 - n. 1 sede di Latina
- **Farmacia e Medicina** **n. 11 borse**
 - n. 5 sede Policlinico Umberto I
 - n. 1 sede Polo Pontino - Latina
 - n. 5 sede Città Universitaria – Edificio di Farmacia
- **Medicina e Odontoiatria** **n. 5 borse**
- **Medicina e Psicologia** **n. 14 borse**
 - n. 7 sede Via di Grottarossa, 1035/1039 - Roma
 - n. 7 sede Via dei Marsi, 78 – Roma
- **Scienze Matematiche Fisiche e Naturali** **n. 14 borse**
- **Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione** **n. 15 borse**
 - n. 10 sede Via Salaria, 113 - Roma
 - n. 5 sede Città Universitaria – Edificio di Scienze politiche
- **Settore Orientamento universitario-Tutorato** **n. 2 borse**

ART. 2

Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze dell'Università, in moduli di norma non superiori a 4 ore al giorno, **nel periodo da inizio febbraio 2014 a fine dicembre 2014.**

Si precisa che il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dalle singole Facoltà.

La struttura si riserva, in ogni caso, la possibilità di convocare i borsisti per specifiche esigenze.



La non ottemperanza al calendario delle attività per più di due turni comporterà la decadenza dalla borsa. Allo stesso modo la non ottemperanza al Codice di Comportamento, sottoscritto contestualmente all'incarico di collaborazione, comporterà la decadenza dalla borsa.

Si precisa che, in caso di conseguimento del titolo di studio (laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico) durante lo svolgimento dell'attività di collaborazione, lo studente decade contestualmente dal diritto alla prosecuzione della collaborazione stessa.

ART. 3

I servizi richiesti ai borsisti sono i seguenti:

- compiti di supporto all'attività di orientamento e tutorato, da svolgersi presso le Sedi dei SOrT di Facoltà, onde garantire il funzionamento delle predette Strutture.

ART. 4

Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in € 1.095,00 esente da imposte. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

ART. 5

I requisiti di ammissione sono i seguenti:

Studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (ex D.M. 509/99) ed ai corsi di laurea (ex D.M. 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico 2013/14 dal **terzo anno** al **secondo anno fuori corso** del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, arrotondati per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente;
- c) non aver accumulato più di due anni di fuori corso durante l'intera carriera scolastica.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo qualora esso abbia prodotto effetti sulla carriera attuale mediante il riconoscimento di crediti della vecchia carriera, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito è stato riconosciuto. Nel calcolo del totale degli anni di fuori corso acquisiti saranno, pertanto, sommati anche gli eventuali anni di fuori corso del corso di studi precedente, se lo studente vi era stato iscritto ed i crediti siano stati riconosciuti nel corso di laurea attualmente frequentato.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).



Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica (ex D.M. 509/99)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico 2013/14 dal **primo anno** al **secondo anno fuori corso** del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, arrotondati per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente;
- c) non essere stato iscritto, nel corso di laurea di primo livello, oltre il secondo anno fuori corso;
- d) non aver accumulato più di due anni di fuori corso durante l'intera carriera scolastica.

Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D.M. 509/99) / laurea (ex D.M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

Nel calcolo del totale degli anni di fuori corso acquisiti saranno sommati anche gli eventuali anni di iscrizione fuori corso nel corso di laurea di primo livello.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sulla carriera attuale mediante il riconoscimento di crediti della vecchia carriera, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto. Nel calcolo del totale degli anni di fuori corso acquisiti saranno, pertanto, sommati anche gli eventuali anni di fuori corso del corso di studi precedente, se lo studente vi era stato iscritto ed i crediti siano stati riconosciuti nel corso di laurea attualmente frequentato.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/04)

- a) regolare immatricolazione all'anno accademico 2013/14;
- b) il merito, inteso come la media ponderata dei voti di tutti gli esami superati nel primo anno del corso di laurea magistrale e di tutti quelli del corso di laurea di primo livello;
- c) non essere stato iscritto, nel corso di laurea di primo livello, oltre il secondo anno fuori corso.

Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D.M. 509/99) / laurea (ex D.M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Nel calcolo del totale degli anni di fuori corso acquisiti saranno sommati anche gli eventuali anni di fuori corso del corso di laurea di primo livello.

In caso di studenti che si siano immatricolati a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto



effetti sulla carriera attuale mediante il riconoscimento di crediti della vecchia carriera, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto. Nel calcolo del totale degli anni di fuori corso acquisiti saranno, pertanto, sommati anche gli eventuali anni di fuori corso del corso di studi precedente, se lo studente vi era stato iscritto ed i crediti siano stati riconosciuti nel corso di laurea attualmente frequentato.

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico 2013/14 dal **secondo anno** al **secondo anno fuori corso** del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, arrotondati per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente;
- c) non essere stato iscritto, nel corso di laurea di primo livello, oltre il secondo anno fuori corso;
- d) non aver accumulato più di due anni di fuori corso durante l'intera carriera scolastica.

Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D.M. 509/99) / laurea (ex D.M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

Nel calcolo del totale degli anni di fuori corso acquisiti saranno sommati anche gli eventuali anni di fuori corso del corso di laurea di primo livello.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sulla carriera attuale mediante il riconoscimento di crediti della vecchia carriera, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto. Nel calcolo del totale degli anni di fuori corso acquisiti saranno, pertanto, sommati anche gli eventuali anni di fuori corso del corso di studi precedente, se lo studente vi era stato iscritto ed i crediti siano stati riconosciuti nel corso di laurea attualmente frequentato.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (ex D.M. 509/99 e 270/04)

- a) regolare iscrizione all'anno accademico 2013/14 dal **terzo anno** al **secondo anno fuori corso** del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente;
- c) non aver accumulato più di due anni di fuori corso durante l'intera carriera scolastica.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo



conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello (specialistica o magistrale a ciclo unico) prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sulla carriera attuale mediante il riconoscimento di crediti della vecchia carriera, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto. Nel calcolo del totale degli anni di fuori corso acquisiti saranno, pertanto, sommati anche gli eventuali anni di fuori corso del corso di studi precedente, se lo studente vi era stato iscritto ed i crediti siano stati riconosciuti nel corso di laurea attualmente frequentato.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

ART. 6

A tutti gli studenti partecipanti al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il **possesso della media ponderata minima** di almeno **25/30**.

ART. 7

Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

- a) studenti che abbiano già conseguito la laurea specialistica, magistrale o di Vecchio Ordinamento;
- b) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;
- c) studenti non in regola con i pagamenti delle tasse universitarie;
- d) studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" per l'a.a. 2013/2014;
- e) studenti che si trasferiscano ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università o si laureino senza effettuare il pagamento della prima e seconda rata delle tasse universitarie per l'a.a. 2013/2014, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
- f) studenti che negli anni accademici precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
- g) studenti che abbiano già presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di borse di collaborazione per l'a.a. 2013/2014;
- h) studenti che risultino già vincitori di borsa di collaborazione per l'a.a. 2013/2014 e che abbiano già iniziato la relativa attività.

ART. 8

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere redatta obbligatoriamente per via telematica utilizzando il format disponibile al seguente sito web: <http://borsecoll.uniroma1.it/>



Il candidato dovrà obbligatoriamente presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, presso il Settore Orientamento universitario-Tutorato Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio, sito presso il Palazzo delle Segreterie, scala A IV piano, della Città Universitaria, P.le Aldo Moro n. 5, per la regolarizzazione e la sottoscrizione della domanda stessa entro le ore **12.00** del giorno **08.01.2014** esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00;
- martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

La domanda del candidato dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000:

- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il numero di matricola e l'indirizzo e-mail;
- la residenza od il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
- il codice fiscale;
- eventuale iscrizione in regime di tempo parziale (part-time) con l'indicazione dei crediti annui concordati con l'Università;
- gli esami superati con la relativa votazione in 30^{esimi}, i crediti ottenuti e tutti gli altri crediti acquisiti fino al momento della presentazione della domanda;
- di essere in regola con il pagamento delle tasse per l'a.a. 2013/2014 e di impegnarsi a versare la seconda rata delle tasse dovute entro la scadenza prevista dal "Manifesto degli Studi" per l'a.a. 2013/2014;
- l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) per l'a.a. 2013/2014;
- l'eventuale fruizione di borsa di collaborazione presso il SOrT negli anni accademici precedenti;
- di non avere già presentato due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di borse di collaborazione per l'a.a. 2013/2014;
- di non essere risultato vincitore di collaborazione per l'a.a. 2013/2014 ed aver già iniziato la relativa attività.

ART. 9

Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all'art. 1 del presente bando di concorso avverrà sulla base di graduatorie formulate da una Commissione Giudicatrice nominata dal Rettore e composta da cinque membri di cui due rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

ART. 10

La Commissione, di cui all'art. 9 del presente bando, nel formulare le graduatorie di Facoltà prenderà in considerazione, esclusivamente, le domande presentate dagli studenti che abbiano documentato le capacità di cui agli articoli 5 e 6 del presente bando di concorso.

I vincitori, quindi, saranno individuati prendendo in esame il merito posseduto, a parità di merito l'I.S.E.E. più basso ed a parità di I.S.E.E. l'aver già prestato servizio presso il SOrT.

Il merito è calcolato sommando:

- la media ponderale dei voti (pesati con i crediti relativi a ciascun corso) di tutti gli esami sostenuti nell'intera carriera universitaria (sia quelli della laurea di primo livello che quelli della eventuale laurea specialistica o, in caso di iscrizione ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, tutti gli esami sostenuti durante il corso di studi) che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) saranno presi in considerazione i soli esami sostenuti nel suddetto corso di laurea e che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità,



dissertazioni/elaborati finali e tirocini.

La media pesata è quindi ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell'i-esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

- Il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini. Il risultato ottenuto sarà moltiplicato per 30.

Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004), per il merito verrà presa in considerazione la media ponderata dei voti di tutti gli esami sostenuti nel primo anno del corso di laurea magistrale e di tutti quelli del corso di laurea di primo livello.

Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Gli studenti iscritti a regime di tempo parziale rientrano nelle graduatorie solo qualora non siano stati ricoperti tutti i posti messi a concorso. In tal caso nel formulare le graduatorie sarà, comunque, data priorità agli studenti che abbiano concordato un percorso formativo con un maggior numero di crediti annui da acquisire.

Nell'eventualità che non vengano assegnate tutte od alcune delle borse previste per ciascuna Facoltà, tali borse verranno conferite ai candidati presenti nelle altre graduatorie, tenendo conto dei punteggi più alti.

Al primo classificato di ciascuna graduatoria di Facoltà verrà proposta la stipula di un contratto di prestazione occasionale per lo svolgimento dell'attività di orientamento nell'ambito del Progetto "Un Ponte tra Scuola e Università".

ART. 11

Le graduatorie verranno rese pubbliche il **15.01.2014** mediante affissione presso il Settore Orientamento universitario-Tutorato Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio, sito presso il Palazzo delle Segreterie, scala A IV piano, della Città Universitaria, P.le Aldo Moro n. 5 e nel sito dell'Università all'indirizzo:

<http://www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio/borse-di-collaborazione/bandi-scaduti>

ART. 12



Dal giorno **27.01.2014** al giorno **29.01.2014** verranno stipulati con i vincitori del concorso singoli atti per l'affidamento delle attività di cui al presente bando, presso il Settore Orientamento universitario-Tutorato Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio, sito nel Palazzo delle Segreterie, scala A - IV piano, della Città Universitaria, P.le Aldo Moro n. 5. La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

ART. 13

Il compenso, quale determinato nell'art. 4 del presente bando di concorso, verrà corrisposto al borsista in due rate posticipate con modalità che verranno comunicate in seguito, sulla scorta di una valutazione dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 e dal codice di comportamento previsto nel Regolamento per l'attività di collaborazione studenti.

F.to **IL RETTORE**